

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 557)

Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio**

(GIOLITTI)

col **Ministro degli Affari Esteri**

(SARAGAT)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(PIERACCINI)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BOSCO)

NELLA SEDUTA DEL 29 APRILE 1964

Disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 14 ottobre 1960, n. 1219, che ha modificato la legge 27 febbraio 1958, n. 173, sulle provvidenze assistenziali a favore dei profughi, ha prorogato dal 31 dicembre 1960 al 31 dicembre 1963 la data della cessazione dell'assistenza continuativa in campo e fuori campo, dell'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica, nonché del beneficio di concorrere all'assegnazione degli alloggi, riservati in fa-

vore dei profughi dagli Istituti autonomi delle case popolari, dall'I.S.E.S. e dall'I.N.C.I.S.

La data del 31 dicembre 1963 fu allora stabilita nella previsione:

1) che in detta data l'afflusso dei rimpatri sarebbe venuto a cessare;

2) che i profughi già assistiti in campo avrebbero nel frattempo conseguito una sistemazione alloggiativa indipendente, avva-

lendosi dei benefici della citata riserva degli alloggi nonchè dei programmi di costruzioni appositamente finanziati dallo Stato.

Senonchè, nessuna delle due previsioni si è avverata.

L'afflusso dei rimpatri è, infatti, continuato ininterrottamente: si mantiene in atto nella misura di circa 200 unità settimanali.

Al riguardo, il Ministero degli affari esteri ha recentemente precisato, in base alle notizie ricevute dai nostri Consolati in Algeria, Tunisia, Egitto, Libia, Etiopia e Capodistria, che nel corrente anno si prevede un rimpatrio di circa 8.000 persone.

Inoltre, alla data odierna il Ministero dell'interno assiste in via continuativa n. 32.900 profughi; di essi 20.981 beneficiano del sussidio fuori campo in lire 300 giornaliera per il capo famiglia e lire 100 giornaliera per i componenti, oltre la maggiorazione del trattamento assistenziale, e 11.919 sono ricoverati in 17 centri di raccolta, ove fruiscono dell'alloggio e dell'assistenza vittuaria.

È opportuno rilevare, al riguardo, che il numero degli assistiti in campo sarebbe di gran lunga maggiore se il Ministero dell'interno per indurre i profughi a rinunciare alla sistemazione precaria dei centri di raccolta, non avesse provveduto ad aumentare sensibilmente la misura del premio di primo stabilimento, in un primo tempo mediante la concessione di sussidi straordinari e poi promuovendo l'approvazione della legge 25 febbraio 1963, n. 319, che, all'articolo 2, ha modificato l'articolo 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, elevando la misura del suddetto premio da lire 50.000 *pro capite* a lire 200.000 per il capo famiglia e lire 150.000 per ciascun componente. Tale provvedimento ha conseguito ottimi risultati, tanto che, in poco più di due anni, si sono dimessi dai centri di raccolta ben 30.022 profughi, che, altrimenti, si aggiungerebbero agli 11.919 attualmente ricoverati in campo.

Da indagini effettuate presso i vari centri, è risultato che, nella maggior parte dei casi, il problema dei predetti ricoverati potrà trovare una idonea soluzione solo con la preventiva assegnazione, agli interessati, di alloggi popolari. A tal riguardo, dopo un

primo programma di costruzioni a spese dello Stato, finanziato dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, per un importo di 9 miliardi, ed in base al quale furono costruiti ed assegnati 6.000 alloggi, le leggi 27 febbraio 1958, n. 173, e 14 ottobre 1960, n. 1219, hanno previsto altri due programmi edilizi, per una spesa complessiva di 10 miliardi. Purtroppo, l'attuazione dei suddetti programmi si svolge con molta lentezza. Si sarebbero dovuti realizzare, complessivamente, 3.727 alloggi, dei quali 1.908, in base al secondo programma, entro l'anno 1962, e 1.819, in base al terzo programma, nel decorso anno. Tali date hanno però subito continui rinvii a causa delle diserzioni delle gare d'appalto dei lavori, conseguenziali all'aumentato costo delle costruzioni nei confronti della base d'asta.

Soltanto 180 alloggi sono stati finora costruiti, in base ai due programmi citati, ed è in corso la costruzione di altri 448, per un importo complessivo di lire 1.832.000.000: allo stato attuale, si prevede che, con la residua somma di lire 8.168.000.000, appena altri 1.400 alloggi (per un totale di 2.028 e con una differenza di 1.700 in meno, nei confronti dei 3.727 iniziali), salvo ulteriori diminuzioni, potranno essere disposti, presumibilmente, nel 1965.

Da quanto sopra esposto, consegue l'opportunità di prorogare, almeno fino al 31 dicembre 1965, la data di scadenza delle varie provvidenze assistenziali, già fissate dalla legge 14 ottobre 1960, n. 1219, al 31 dicembre 1963 (assistenza in campo e fuori campo, premi di primo stabilimento, assistenza sanitaria) ed al 31 dicembre 1966 la riserva di alloggi.

Ciò posto, si dà conto delle singole previsioni che costituiscono il provvedimento normativo.

Art. 1. — Con il primo comma di tale articolo viene disposta la proroga fino al 31 dicembre 1965 dell'assistenza in campo, dell'assistenza fuori campo e della concessione dei premi di primo stabilimento; con il secondo comma si prevede la proroga fino alla stessa data dell'assistenza sanita-

ria, ospedaliera e farmaceutica, con la precisazione che detta assistenza sarà prestata, a carico del Ministero dell'interno, nello stesso periodo di tempo in cui il Ministero medesimo è impegnato nella erogazione delle altre provvidenze assistenziali, previste dalla legge in favore delle categorie considerate.

Art. 2. — Il beneficio del ricovero in istituti idonei, già previsto dalla legge 14 ottobre 1960, n. 1219, ha trovato scarso favore tra gli interessati, molti dei quali mal si adattano alla limitata libertà della vita collettiva negli istituti: peraltro, i coniugi anziani non sempre avrebbero potuto essere soddisfatti nella giusta aspirazione di essere ospitati nello stesso istituto.

Si è voluto, perciò, con l'articolo 2 del provvedimento, dare la possibilità agli ultrasessantacinquenni ed inabili, in condizioni di abbandono, di scegliere, all'atto delle di-

missioni dai centri ed in luogo del premio di primo stabilimento, tra il ricovero in appositi istituti con retta giornaliera onnicomprensiva di lire 500 *pro capite* a carico del Ministero dell'interno ed un sussidio continuativo nella misura di lire 500 giornaliere, anche oltre il termine del 31 dicembre 1965 e fino a che sussista lo stato di bisogno.

Art. 3. — Con questo articolo si dispone la proroga fino al 31 dicembre 1966 della riserva del 15 per cento degli alloggi costruiti dagli Istituti autonomi delle case popolari, dall'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale e dall'Istituto nazionale case impiegate dello Stato.

Art. 4. — Tale articolo riguarda i mezzi finanziari occorrenti per l'attuazione della legge, a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani, prevista dagli articoli 3, 10 e 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, prorogata e modificata con le leggi 17 luglio 1954, n. 954, 27 febbraio 1958, n. 173, 14 ottobre 1960, n. 1219, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 1319, è prorogata fino al 31 dicembre 1965.

È, del pari, prorogata fino al 31 dicembre 1965 l'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica, prevista dalla citata legge 4 marzo 1952, n. 137. Detta assistenza, a carico del Ministero dell'interno, spetta ai profughi e ai rimpatriati limitatamente al periodo in cui essi fruiscono delle provvidenze di cui al comma precedente e all'articolo 2 della presente legge.

Art. 2.

Gli assistiti nei centri di raccolta o nel centro di smistamento, che abbiano superato il 65° anno di età o che siano del tutto inabili al proficuo lavoro, che non siano titolari di redditi, nè abbiano congiunti obbligati per legge al loro mantenimento e si trovino in condizioni di abbandono, potranno ottenere, ove ne facciano richiesta, all'atto delle dimissioni dai predetti centri ed in luogo della liquidazione del premio di primo stabilimento e del sussidio per sei mesi previsto dall'articolo 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, il ricovero in idonei istituti, oppure un sussidio giornaliero di lire 500, anche oltre il termine del 31 dicembre 1965 e fino a che sussista lo stato di bisogno.

Il ricovero di cui al precedente comma avverrà previa stipulazione da parte del Ministero dell'interno di apposite convenzioni e verso corresponsione di una retta giornaliera omnicomprensiva di lire 500 *pro capite*.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sulla riserva dell'aliquota del 15 per cento degli alloggi costruiti dagli Istituti autonomi delle case popolari, dall'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale e dall'Istituto nazionale case impiegati dello Stato, sono prorogate fino al 31 dicembre 1966.

Art. 4.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti di bilancio iscritti negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i servizi dell'assistenza pubblica.